



LABORATORIO GIURIDICO

rivista mensile

Dicembre 2025



Diritto Societario

a cura di Danilo Giorgio Grattoni

Cancellazione della società, successione dei soci nelle obbligazioni e condanna alle spese indipendentemente dagli utili: note a Cass. civ., sez. III, ord., 15 novembre 2025, n. 30166.

Cancellazione della società - estinzione della società di capitali - fenomeno successorio “sui generis” - art. 2495 c.c. - successione dei soci nei debiti sociali - legittimazione processuale del socio - interesse ad agire del creditore sociale - limiti quantitativi della responsabilità del socio - condanna alle spese di lite - principio di soccombenza - autonomia delle spese rispetto al limite di cui all’art. 2495 c.c.

Abstract

L’ordinanza in commento si colloca nel solco del percorso inaugurato dal noto arresto della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 6070 del 12 marzo 2013 e, da ultimo, riordinato dalla Suprema Corte, Sezioni Unite, n. 3625 del 12 febbraio 2025, prendendo posizione, in chiave sistematica, sul duplice profilo degli effetti estintivi della cancellazione: da un lato, la successione del socio nel debito e nella posizione processuale della società; dall’altro, la condanna di quest’ultimo alle spese di lite indipendentemente dalla percezione di utili di liquidazione.

La Corte riafferma che l’estinzione della società di capitali per cancellazione determina un fenomeno successorio “sui generis”, in virtù del quale i soci subentrano, ex lege, nei rapporti ancora pendenti, rispondendo dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. La percezione di utili non condiziona la legittimazione né esaurisce l’interesse ad agire del creditore, ma assolve alla funzione di tetto massimo dell’esposizione patrimoniale del socio, secondo una lettura coerente del secondo arresto a Sezioni Unite.

Sul versante processuale, la decisione compie, poi, un passo ulteriore: il socio che, quale successore della società estinta, risulti soccombente nel giudizio di accertamento del diritto verso la società, è legittimamente condannato alle spese di lite a prescindere dall’avvenuta percezione - e dalla misura - delle somme ripartite in sede di liquidazione, trattandosi di debito processuale proprio, governato dal principio di causalità e soccombenza ex art. 91 c.p.c., estraneo al limite quantitativo dell’art. 2495 c.c.

L’ordinanza, in tal modo, consolida l’impianto successorio delineato dalle Sezioni Unite, disinnescando gli approdi giurisprudenziali che avevano agganciato la legittimazione del socio alla prova del riparto e, soprattutto, valorizza l’autonomia sistematica delle spese di lite, con ricadute rilevanti sulla strategia processuale dei creditori e sulla valutazione del rischio dell’investimento societario.

(MOTIVI DELLA DECISIONE)

(omissis)

1. Di.Fe., già socio unico della Manutenzioni Stradali Srl, dichiarato contumace dalla corte territoriale, articola in ricorso cinque motivi.

2. Il ricorrente con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 comma secondo c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto la sua legittimazione passiva.

Invocando precedenti di questa Corte, osserva che, in forza del chiaro disposto della norma violata, la responsabilità del socio di una società cancellata presuppone l'allegazione e la prova da parte del creditore societario che il socio medesimo abbia riscosso somme in sede di riparto finale, sulla base del bilancio finale di liquidazione.

Sostiene che la ratio della norma è: per un verso, quella di garantire ai creditori sociali il diritto a rivalersi sul patrimonio sociale anche dopo la cessazione, ma, dall'altro, anche quello di garantire ai soci il perdurare del regime di responsabilità limitata goduto nel corso della vita della società. Ragion per cui non sussisterebbe alcun interesse ad agire nei confronti di un soggetto che, non avendo riscosso nulla, non può essere chiamato a rispondere di nulla.

Il motivo è manifestamente infondato.

In base all'art. 2495 cod. civ. (originariamente nel suo 2 comma, poi divenuto 3 comma a seguito della modifica apportata dal D.L. n.76/2020 conv. in legge n. 120/20): "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".

Sono passati ormai più di dieci anni da quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6070/2013, hanno affrontato la delicata problematica afferente agli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese sui rapporti giuridici - sostanziali e processuali - pendenti alla data di tale cancellazione.

In quella occasione:

-sul piano sostanziale, fu precisato che: "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo";

- mentre, sul piano processuale, fu precisato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, in modo tale che, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, "si determina un

evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ."

Nella giurisprudenza di legittimità formatasi, successivamente a detto arresto nel 2013, rimasero alcune "discrasie" (così testualmente le Sezioni Unite nella recentissima sentenza n. 3625/2025, p. 11): "sia là dove si riconduce la condizione di cui all'art. 2495 comma 2 cod. civ. nell'ambito ora dell'interesse ad agire (salvo poi prescindere, ritenendo che il creditore abbia comunque interesse, anche in mancanza di una effettiva riscossione di somme sulla base del bilancio finale di liquidazione), ed ora della legittimazione processuale del socio, sia là dove si adottano sul punto criteri di ripartizione dell'onere probatorio del tutto opposti, a seconda che ci si muova nella prospettiva del creditore o del socio succeduto".

Proprio per risolvere dette discrasie, le Sezioni Unite, con detta recentissima sentenza (cfr. par. 2.2., pp. 19-22), dopo aver ripercorso i tre orientamenti emersi nella giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza del 2013 (cfr. p. 10), hanno precisato (proprio non dando seguito alla giurisprudenza evocata dal ricorrente):

"Come affermato dalla assolutamente prevalente giurisprudenza successiva - con orientamento che va qui ulteriormente ribadito - a seguito dell'estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione; ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito. Certo, non si tratta di estendere tout court alla fattispecie della successione alla società estinta i principi propri della successione alla persona fisica defunta, e già le Sezioni Unite del 2013 sentirono la necessità di concettualmente respingere, in materia, "improprie suggestioni antropomorfe". La radice della responsabilità dell'ex-socio nell'originario contratto sociale, la sussistenza iniziale e statutaria di un regime di responsabilità limitata (come nelle società di capitali), la volontarietà e discrezionalità dell'evento estintivo, rappresentano - tutte - emergenze tipiche del fenomeno societario, tali da giustificare l'adozione di un paradigma di tipo successorio ma, come osservato dalle Sezioni Unite, pur sempre 'sui generis'. In modo tale che, a tacer d'altro, mentre il successore della persona fisica può evitare di esporre il proprio personale patrimonio alla responsabilità per i debiti del de cuius non accettando l'eredità, ovvero accettandola con beneficio d'inventario, non altrettanto può fare l'ex-socio il quale risponderà in ogni caso appunto perché socio, sebbene nei limiti di quanto percepito nella liquidazione. E ciò si spiega con il fatto che la legittimazione dell'ex socio quale soggetto responsabile per i debiti societari residui discende appunto, se non proprio dall'adempimento, quantomeno in conseguenza del rapporto sociale al quale egli diede volontariamente corso, posto che: "il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori" (SU cit.). Si condivide e riafferma, dunque, quanto osservato da Cass. n. 9672 del 19 aprile 2018 (in fattispecie tributaria, ma sulla base di considerazioni di valenza generale) la quale, dichiaratamente discostandosi da alcune pronunce di segno contrario (Cass., 23 novembre 2016, n. 23916; Cass., 26 giugno 2015, n. 13259; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444) e ponendosi invece in linea con altre statuizioni più aderenti alle Sezioni Unite del 2013 (tra cui Cass. 7 aprile 2017, n. 9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035) ha escluso che gli ex soci possano ritenersi subentrati nella posizione debitoria solo se abbiano riscosso quote di liquidazione e, inoltre, che l'accertamento di tale circostanza costituisca presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della sua legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo. Sempre nel solco tracciato nel 2013, va poi qui ancora ribadito che il fatto consistente nella percezione di somme rinvenienti dal bilancio finale di liquidazione non funge soltanto da misura o tetto massimo dell'esposizione debitoria del socio ("fino alla concorrenza", come si legge nell'art. 2495 cod. civ.), ma attiene, in effetti, anche ed in primo luogo ad una condizione dell'azione, come tale demandata alla prova della parte attrice: quella però non della legittimazione ma dell'interesse ad agire. Neppure la Dottrina ha mancato di porre in luce come attribuire la percezione di somme liquidatorie alla sfera della legittimazione dell'ex socio finirebbe anzi con contraddire lo stesso assunto di universalità della successione, atteso che il successore che sia tale solo se qualcosa effettivamente acquista è il successore a

titolo particolare, non quello a titolo universale, il quale succede nel patrimonio dismesso quand'anche questo sia formato da soli debiti; e ciò indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità patrimoniale possa poi farsi valere solo entro un determinato ammontare. Il risultato è che l'ex socio è sempre successore della società estinta, in quanto tale e non in quanto percettore di somme. Si è detto come le Sezioni Unite abbiano tuttavia ricordato che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto nei confronti del socio pur in assenza di riparto di liquidazione a favore di questi, come nel caso, che le stesse Sezioni Unite hanno considerato, di escussione di garanzie di terzi, ovvero di diritti e beni che, per quanto non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, siano ad esso attribuiti in regime di contitolarietà o comunione indivisa. E questa impostazione ha trovato anch'essa plurime conferme successive (v. Cass. n.9094 del 7 aprile 2017 cit.; Cass. n. 2 del 4 gennaio 2022; Cass. n.22692 del 26 luglio 2023; Cass. n. 8633 del 2 aprile 2024 ed altre), in base alle quali il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 cod. civ. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali: "interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ad essi". Così Cass. n.15035 del 16 giugno 2017 cit., secondo cui: "La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti"; affermazione, quest'ultima, ripresa anche da Cass. SSUU n. 26283 del 6 settembre 2022 in tema di impugnazione di estratto di ruolo e già ribadita, in sede di riparto di giurisdizione, anche da Cass. SSUU n. 619 del 15 gennaio 2021. Le conclusioni sul punto appaiono dunque consolidate".

Si è riprodotta la motivazione estesa recentemente dalla Sezioni Unite per inferire che da essa in maniera chiara ed in estrema sintesi risulta ribadito che, nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per debiti della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, l'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3 (già 2) comma dell'art. 2495 cod. civ., integra la misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci, ma non rileva invece come una condizione dell'azione e tanto: sia sotto il profilo della legittimazione ad causam dei soci stessi, sia sotto quello dell'interesse ad agire (di contro a quanto adombrato dalla giurisprudenza evocata dalla parte ricorrente e puntualmente smentita dalle Sezioni Unite). Tale interesse non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo esso radicarsi in altre evenienze (quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l'escussione di garanzie). Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la corte territoriale, ben lungi dall'incorrere nel vizio denunciato, ha deciso la controversia in perfetta conformità alla giurisprudenza di questa Corte, là dove, nella impugnata sentenza, ha ritenuto che l'odierno ricorrente fosse subentrato alla società nel processo (e, quindi, legittimato passivo).

La doglianza oggetto del primo motivo circa la mancanza di dimostrazione dell'interesse ad agire sotto il profilo della mancata dimostrazione di percezione di utili è priva di fondamento.

In definitiva, il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto:

"In tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano o no percepito somme, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta, diventando legittimati passivi nel processo in corso o in quello successivo. L'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all'art. 2495 del codice civile (comma 3, già comma 2), non rileva come condizione dell'azione, ma integra la misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci. Ne consegue che l'interesse ad agire del creditore

non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di utili in base al bilancio finale di liquidazione, potendosi radicare in altre evenienze, quali, ad esempio, la sussistenza di sopravvenienze attive o la escussione di garanzie".

3. Infondati sono anche gli ulteriori motivi, che sono qui trattati congiuntamente in quanto deducono tutti, sia pure sotto distinti profili, il vizio in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nella parte in cui ha condannato alle spese senza utilizzare la stessa formulazione utilizzata per la condanna in manleva (cioè, "nei limiti di cui all'art. 2495").

Precisamente, il ricorrente: a) con il secondo motivo, che articola in via subordinata rispetto al primo, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2945 comma secondo c.c. nella parte in cui la corte territoriale lo ha condannato alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, senza il limite imposto dalla predetta disposizione normativa; b) con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale lo ha condannato alla rifusione in favore di Roma Capitale delle spese del doppio grado di giudizio, senza neppure indicare i motivi per i quali aveva ritenuto non applicabile alle spese di giudizio il limite di cui all'art. 2945 comma secondo c.c.; c) con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2945 comma secondo c.c. nella parte in cui la corte territoriale, pur avendo accertato che il subentro ex art.2495 comma secondo c.c. era avvenuto dopo la notifica dell'atto di appello, lo ha condannato al pagamento delle spese di lite anteriori alla cancellazione della società dal registro delle imprese, ossia in relazione a condotte e scelte processuali da lui non compiute; d) con il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, pur essendo intervenuta la cancellazione della società successivamente alla notifica dell'atto di appello, lo ha condannato alla rifusione in favore di Roma Capitale delle spese di giudizio relative alle fasi antecedenti alla cancellazione della società dal registro delle imprese, senza neppure indicare i motivi per i quali aveva ritenuto non applicabile per dette spese il limite di cui all'art. 2945 comma secondo c.c.

I quattro motivi, come preannunciato, sono accomunati dalla deduzione sotto distinti profili della pretesa inesattezza del non avere la corte capitolina condannato alle spese giudiziali con la stessa formulazione condizionante - invero singolare, ma non è questa la sede per approfondire, atteso che né il ricorrente né la controparte hanno sollevato doglianze - adoperata per la condanna in manleva rispetto alla pretesa riconosciuta fondata, cioè a favore di Roma Capitale nei limiti di cui all'art. 2495 co.

I motivi sono infondati per l'assorbente ragione che la condanna alle spese, senza il condizionamento degli indicati limiti, trova giustificazione nella stessa circostanza per cui, secondo l'orientamento confermato dalle Sezioni Unite, la sopravvenuta legittimazione passiva alla domanda già proposta contro la società del ricorrente quale socio, quanto all'accertamento dell'obbligazione azionata contro la società, non dipende dalla sussistenza della percezione di utili, sicché il ricorrente rispetto a detto accertamento è soccombente, al di là della condizione imposta alla condanna.

La corte di merito - reputando che, quando viene convenuto ab origine un socio o vengono convenuti i più soci riguardo ad obbligazioni di una società estinta e quando il socio o i soci vengano evocati nel giudizio originariamente introdotto contro la società estintasi in corso di giudizio, il socio o i soci siano legittimati a prescindere dall'aver riscosso utili e, tuttavia, possa o possano essere condannati solo nei limiti dell'eventuale riscossione di utili, ha in buona sostanza -- a torto o a ragione non è qui possibile valutarlo, stante il giudicato formale sul punto - accolto la domanda, individuando il diritto nascente dall'obbligazione della società nei termini che ha ritenuto accertati, cioè come diritto esistente nella dimensione accertata e riferibile alla società, ma spettante, secondo il tenore della disposta condanna, solo nella ricorrenza della condizione della percezione di utili ed a misura di essa.

Il ricorrente, rispetto alla statuizione resa dalla corte di merito, nonostante tale condizionamento della spendibilità della condanna, è pienamente soccombente in ragione della riconosciuta legittimazione a subentrare alla società nel giudizio di accertamento del credito vantato verso di essa e non può pretendere che la sua soccombenza riguardo alle spese giudiziali sia anch'essa parimenti condizionata alla percezione in concreto di utili ed alla misura di essa. Tale limitazione condizionale

della condanna - ripetesì a torto o a ragione disposta - non assume rilievo rispetto al carico delle spese, atteso che la partecipazione del socio al giudizio in vece della società, secondo quanto si è sopra precisato, non è a sua volta condizionata, ma sussiste sempre, sicché se il socio l'ha a torto contestata adducendo di non aver percepito utili o di averne percepito in misura limitata, la sua soggezione totale al carico delle spese è giustificata da quella partecipazione.

I motivi qui esaminati congiuntamente, dunque, sono privi di fondamento sulla base del seguente principio di diritto:

"In tema di estinzione di una società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, e di successione ad essa dei soci, conseguente al mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, il socio della società estinta che sia stato convenuto ab origine o che sia stato chiamato in giudizio in sua vece a seguito dell'estinzione della società originariamente convenuta nel corso del giudizio (come nella specie), qualora venga riconosciuta l'esistenza del diritto nei confronti della società, risultando soccombente quanto a tale riconoscimento, correttamente viene condannato alle spese senza che rilevi l'aver o non avere percepito utili ed indipendentemente dalla somma eventualmente percepita, atteso che rispetto alla posizione di legittimato passivo all'accertamento del diritto verso la società tali circostanze sono irrilevanti".

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

* * *

L'ordinanza in commento rappresenta un tassello importante nel processo di assestamento interpretativo degli effetti della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, avviato dalle Sezioni Unite nel 2013¹ e ripreso, in chiave nomofilattica, con la pronuncia del 2025².

La pronuncia delle Sezioni Unite del 2013 ha abbandonato la concezione "estintiva pura", secondo cui la cancellazione comportava il dissolvimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società, e ha ricostruito l'evento in termini di fenomeno successorio: i debiti non si estinguono, ma vengono trasferiti ai soci - limitatamente o illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità che questi già sopportavano in vita della società - mentre i diritti e i beni non contemplati nel bilancio di liquidazione si trasferiscono agli stessi in regime di contitolarità o comunione indivisa.

Nel decennio successivo, su tale base si è innestato un vivace dibattito giurisprudenziale circa la funzione che l'"avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione" - espressamente menzionata dall'art. 2495, comma 3, c.c. - fosse chiamata ad assolvere: se, cioè, dovesse intendersi quale mero limite quantitativo all'azione esecutiva del creditore ovvero quale elemento costitutivo della legittimazione passiva del socio.

La recente Sezioni Unite del 2025 ha sciolto il nodo, precisando che il socio è successore della società estinta "per il solo fatto di essere tale" e che la percezione di utili si colloca non sul piano della legittimazione, ma su quello dell'interesse ad agire del creditore e della misura massima dell'esposizione debitoria del socio.

L'ordinanza in commento, pertanto, si inserisce in questo quadro come decisione di "sviluppo", chiamata a verificare come la "nuova regola applicabile" debba operare nel concreto, specie in presenza di soci che affermano di non avere percepito utili e se, e in che termini, il limite quantitativo posto dall'art. 2495 c.c. si estenda alla condanna alle spese di lite.

Tornando alla vicenda processuale, essa origina da un ordinario giudizio di responsabilità per insidia stradale: la danneggiata ha convenuto in giudizio Roma Capitale, deducendo di essere rovinata al suolo a causa dello stato di dissesto del

¹ Cfr. cit. Cass. Civ., SS.UU, del 12 marzo 2013 n. 6070, in www.dejure.it.

² Cfr. cit. Cass. Civ. SS.UU del 12 febbraio 2025 n. 3625, in www.dejure.it.

marciapiede; l'ente convenuto ha, a sua volta, chiamato in manleva la società affidataria del servizio di manutenzione del tratto viario interessato. Nelle more del giudizio, la società – una s.r.l. – è stata cancellata dal registro delle imprese.

La Corte d'appello, facendo applicazione del paradigma successorio delineato da Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070, ha ordinato la rinnovazione della notificazione dell'atto di chiamata in causa nei confronti del socio unico della società estinta, il quale, rimasto contumace, è stato poi condannato, in sede di gravame, a tenere indenne il Comune da quanto dovuto alla danneggiata, nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Il socio unico ha quindi adito la Corte di cassazione, articolando il ricorso su una duplice censura: da un lato, ha contestato la propria legittimazione passiva, assumendo che, in difetto di prova della riscossione di somme in sede di riparto finale, egli non potrebbe essere qualificato "successore" ai sensi dell'art. 2495 c.c.; dall'altro lato, in via subordinata, ha dedotto l'illegittimità della condanna alle spese nella parte in cui eccederebbe il limite quantitativo corrispondente agli eventuali utili da lui percepiti in esito alla liquidazione.

La Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, ha colto l'occasione per intervenire in chiave chiarificatrice, tanto sul versante del fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società, quanto, più specificamente, sul piano processuale della disciplina delle spese di lite.

Muovendo, quindi, dal precedente delle Sezioni Unite 2013 e 2025, la Corte ribadisce che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio, con caratteri peculiari che lo distinguono dalla successio mortis causa.

È ben noto - ed è qui espressamente valorizzato - il passaggio in cui le Sezioni Unite del 2013 prendono recisamente le distanze dalle "improprie suggestioni antropomorfe" e, pur facendo ricorso ad un paradigma successorio, ne precisano la natura "sui generis", chiarendone i presupposti strutturali: la radice della responsabilità del socio viene infatti ricondotta al contratto sociale e alla scelta volontaria di partecipare ad un'iniziativa economica esercitata in forma organizzata e collettiva; il regime di responsabilità limitata proprio delle società di capitali, lungi dall'escludere in radice la configurabilità di una successione, è letto come elemento che giustifica unicamente l'introduzione di un limite quantitativo alla responsabilità del socio, senza per ciò stesso scalfirne la qualifica di successore; l'evento estintivo della società, infine, è configurato quale esito di una decisione gestoria e non già quale fatto naturale assimilabile alla morte della persona fisica, con la conseguenza che il fenomeno successorio che ne deriva non può essere acriticamente sovrapposto alla tradizionale successio mortis causa, ma richiede una autonoma costruzione sistematica.

La pronuncia in commento valorizza tali elementi per confermare che "la legittimazione dell'ex socio quale soggetto responsabile per i debiti societari residui discende (...) in conseguenza del rapporto sociale al quale egli diede volontariamente corso", mentre la percezione di utili "non funge da presupposto della qualità di successore e della correlativa legittimazione ad causam".

Ne consegue che il socio subentra ex lege nella posizione processuale della società estinta - in continuità con l'evento interruttivo di cui agli artt. 299 ss. c.p.c. - a prescindere dall'effettivo riparto dell'attivo liquidatorio in suo favore.

Inoltre, facendo proprie le puntualizzazioni delle Sezioni Unite del 2025, l'ordinanza in commento offre sistematica conferma di quella triplice distinzione che può ormai essere assunta quale "nuova regola applicabile" in materia: (i) la legittimazione passiva dell'ex socio si radica esclusivamente nella sua qualità di partecipante alla società estinta, a prescindere dall'esistenza e dall'entità di quanto eventualmente percepito in sede di riparto finale, sicché egli deve in ogni caso essere riguardato come successore dell'ente estinto; (ii) la percezione di utili in base al bilancio finale di liquidazione rileva unicamente quale misura massima dell'esposizione patrimoniale del socio nei confronti dei creditori sociali, nei termini del "fino alla concorrenza delle somme riscosse", senza che da essa possa in alcun modo farsi discendere né la legittimazione né il perfezionamento del fenomeno successorio; (iii) la prova della riscossione di utili, infine, si colloca sul diverso terreno dell'interesse ad agire del creditore, che non postula, di regola, un'immediata dimostrazione del riparto, potendo trovare

fondamento, di volta in volta, nella verosimile esistenza di sopravvenienze attive, in beni o diritti non inclusi nel bilancio di liquidazione ma trasferiti in comunione ai soci, ovvero nell'operatività di garanzie di terzi accessorie al debito sociale³.

L'interesse ad agire viene, così, qualificato come grandezza dinamica, che "rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti" e non può ritenersi escluso automaticamente per il solo fatto che il socio non abbia partecipato utilmente al riparto.

Sul piano nomofilattico, l'ordinanza in esame prende posizione in termini inequivoci nel contrasto interpretativo relativo all'art. 2495 c.c., tra un primo orientamento - oggi chiaramente recessivo - che subordinava il subentro del socio alla prova della percezione di utili, finendo per trasformare la clausola "fino alla concorrenza" in un vero e proprio requisito di legittimazione e per operare, in via di fatto, una selezione ex ante tra "soci successori", in quanto percettori di somme, e "soci non successori", in quanto rimasti estranei al riparto, e un secondo filone - ormai consolidato - che, in coerenza con l'impostazione delle Sezioni Unite del 2013, qualifica come universale la successione del socio e colloca l'elemento della percezione sul diverso terreno dell'interesse ad agire del creditore e della mera quantificazione del debito.

Richiamando espressamente l'arresto di legittimità del 2018, con la pronuncia in commento la Suprema Corte ribadisce che gli ex soci non possono ritenersi subentrati nella posizione debitoria solo ove abbiano riscosso quote di liquidazione e che l'accertamento di tale circostanza non costituisce affatto presupposto dell'assunzione, in capo al socio, della qualità di successore, ma attiene, piuttosto, al profilo del quantum effettivamente aggredibile dal creditore.

Ne consegue che l'onere probatorio sulla percezione di utili non si innesta più sul piano della legittimazione, ma viene relegato alla fase satisfattiva ed esecutiva; che la disputa sulla ripartizione di tale onere tra creditore e socio si sposta dalla dimensione genetica della responsabilità a quella dell'attuazione del credito, con l'effetto di ridurre sensibilmente il rischio che la cancellazione dell'ente si traduca in uno strumento di elusione processuale; e che la stessa posizione del creditore risulta rafforzata, poiché egli può conseguire un titolo giudiziale nei confronti del socio anche in assenza di una prova immediata del riparto, rinviando ad un momento successivo la verifica dell'effettivo tetto di responsabilità del successore.

La decisione in commento, così letta, non si esaurisce in una mera applicazione meccanica dei precedenti delle Sezioni Unite, ma concorre a stabilizzare l'intero quadro, riportando la costruzione sistematica entro un tracciato di coerenza interna fondato sulla combinazione di tre assi portanti: universalità della successione, limitazione quantitativa della responsabilità, dinamicità dell'interesse ad agire.

Dalle premesse sin qui esaminate, la Corte perviene ad un'articolazione sufficientemente nitida del principio di diritto in tema di successione del socio, nel senso che, in caso di cancellazione della società di capitali, l'estinzione dell'ente non comporta l'estinzione dei rapporti giuridici ancora pendenti, i quali si trasferiscono, ex lege, in capo ai soci, i quali subentrano tanto nella posizione debitoria quanto nella posizione processuale già facente capo alla società, per il solo fatto della loro qualità di partecipanti al contratto sociale; l'eventuale percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione non condiziona né il verificarsi del fenomeno successorio, né la legittimazione del socio, ma si limita a svolgere la funzione di limite quantitativo della sua responsabilità nei confronti dei creditori sociali.

Nel ribadire la natura "sui generis" di tale meccanismo successorio, l'ordinanza sottolinea come sarebbe intrinsecamente contraddittorio proclamare, da un lato, l'universalità della successione e, dall'altro, subordinare l'acquisto della qualità di successore all'effettiva acquisizione di beni o utilità, poiché una simile impostazione finirebbe per degradare la posizione del socio a quella di successore a titolo particolare, in evidente frizione con il modello delineato dal legislatore.

Il principio, così ricostruito, consente di raccordare in modo coerente l'art. 2495 c.c. con la struttura dell'autonomia patrimoniale perfetta propria delle società di capitali: la responsabilità limitata opera, ex ante, quale regola di allocazione del

³ In tal senso, nella pronuncia in commento, richiama, in tal senso, la giurisprudenza che, sulla scia di Cass. Civ. 19 aprile 2018 n. 9672, ha progressivamente ricondotto l'avvenuta percezione all'area delle condizioni dell'azione - in termini di interesse - e non già a quella della legittimazione processuale (cfr. *ex plurimis*, Cass. 4 gennaio 2022 n. 2, Cass. Civ. 26 luglio 2023 n. 22692 e Cass. Civ. 2 aprile 2024 n. 8633). Le pronunce tutte consultabili su www.dejure.it.

rischio d'impresa, mentre il fenomeno successorio interviene, ex post, a presidio dell'effettività della tutela del credito, impedendo che la cancellazione si trasformi in una "zona franca" di irresponsabilità e mantenendo, al contempo, l'esposizione del socio entro i confini di quanto da lui effettivamente tratto dalla liquidazione.

Il profilo forse più innovativo dell'ordinanza attiene alla disciplina delle spese processuali.

Il socio ricorrente aveva prospettato una sorta di parallelismo strutturale tra debito sostanziale e debito processuale, sostenendo che, ove l'obbligazione verso il creditore sociale sia, ai sensi dell'art. 2495 c.c., limitata "fino alla concorrenza" delle somme percepite in sede di liquidazione, anche la condanna alle spese di lite - in quanto accessoria rispetto al debito principale - dovrebbe soggiacere al medesimo limite quantitativo.

La Corte nega in modo reciso tale impostazione, operando una netta distinzione concettuale tra il debito sostanziale, che trae origine dal rapporto obbligatorio già facente capo alla società estinta e si trasferisce al socio successore nei limiti quantitativi fissati dall'art. 2495 c.c., e il debito processuale da soccombenza, che nasce direttamente dalla partecipazione del socio al giudizio in vece della società ed è governato dal principio di causalità sancito dall'art. 91 c.p.c.

Una volta accertata - in forza del fenomeno successorio - la legittimazione del socio a resistere in giudizio, la sua soccombenza sull'an del diritto fatto valere nei confronti della società comporta automaticamente la condanna alle spese di lite, del tutto indipendentemente dall'avvenuta percezione di utili e dall'entità degli stessi: "la partecipazione del socio al giudizio in vece della società (...) non è condizionata alla percezione di utili, sicché se il socio l'ha a torto contestata (...) la sua soggezione totale al carico delle spese è giustificata da quella partecipazione"; ne deriva che egli "correttamente viene condannato alle spese senza che rilevi l'aver o non avere percepito utili ed indipendentemente dalla somma eventualmente percepita".

In questa prospettiva, la distinzione tracciata dalla Corte appare coerente con la diversa natura dei due debiti: il debito sostanziale è, per così dire, un'obbligazione "ereditata" dalla società estinta, in quanto proiezione postuma del rapporto obbligatorio già facente capo all'ente; le spese di lite, invece, configurano un'obbligazione "propria" del socio, che trova il suo fondamento immediato nella sua assunzione del ruolo di parte processuale in luogo della società. In altri termini, il socio subentra alla società quanto al rischio del merito, ma assume in via diretta il rischio processuale connesso alla sua presenza (o alla sua mancata difesa) nel giudizio; rischio che non può essere sterilizzato, ex post, mediante il mero richiamo all'assenza di utili percepiti in sede di liquidazione.

Sul punto, la Corte cristallizza un principio di diritto di particolare nitidezza, affermando che:

"in tema di estinzione di una società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, e di successione ad essa dei soci (...), il socio (...), qualora venga riconosciuta l'esistenza del diritto nei confronti della società, risultando soccombente quanto a tale riconoscimento, correttamente viene condannato alle spese senza che rilevi l'aver o non avere percepito utili ed indipendentemente dalla somma eventualmente percepita, atteso che rispetto alla posizione di legittimato passivo all'accertamento del diritto verso la società tali circostanze sono irrilevanti".

La regola che se ne ricava è, in sostanza, duplice: da un lato, sul piano della legitimatio ad causam, il socio è sempre legittimato a resistere quale successore della società estinta, in quanto tale qualità discende direttamente dal fenomeno successorio e non è in alcun modo condizionata alla percezione di utili; dall'altro lato, sul versante della responsabilità per le spese di lite, la sua condanna è governata integralmente dal principio di soccombenza, sicché il limite di cui all'art. 2495 c.c. non può essere invocato come "schermo" per sottrarsi al debito processuale da soccombenza.

In questa prospettiva, l'ordinanza chiarisce in modo persuasivo che l'art. 2495 c.c. disciplina esclusivamente il rapporto tra credito sostanziale e patrimonio del socio successore, mentre non interferisce con l'autonoma regolazione delle spese processuali, le quali trovano il proprio fondamento normativo nell'art. 91 c.p.c. e si radicano, in via immediata, nella partecipazione del socio al giudizio in vece della società.

La combinazione dei principi sin qui esaminati consente di delineare un assetto sistematico di complessiva linearità: (i) la legittimazione del socio a resistere in giudizio si configura come automatica e discende direttamente dalla sua qualità di partecipante alla società estinta; (ii) il limite quantitativo della responsabilità per il debito sostanziale è ancorato agli utili eventualmente percepiti in sede di liquidazione, ovvero, specularmente, alla prova della loro mancata percezione; (iii) l'interesse ad agire del creditore non risulta escluso dalla mancata partecipazione del socio al riparto e va apprezzato in chiave dinamica, tenendo conto, di volta in volta, dell'eventuale esistenza di sopravvenienze attive, di beni o diritti non ricompresi nel bilancio finale ma trasferiti in comunione ai soci, nonché dell'operatività di garanzie di terzi collegate al debito sociale; (iv) la condanna alle spese di lite, infine, resta integralmente retta dal principio di soccombenza e non subisce il filtro quantitativo previsto dall'art. 2495 c.c. per il solo debito sostanziale.

Sul piano applicativo, ciò si traduce nel fatto che il creditore può agire nei confronti del socio successore senza essere gravato, sin dall'atto introduttivo, dall'onere di dimostrare l'avvenuta percezione di utili; che la prova della percezione - o della sua assenza - viene in rilievo, in via principale, nella fase esecutiva e non quale condizione di ammissibilità o di fondatezza dell'azione di cognizione; che il socio il quale scelga di contestare la pretesa creditoria, ovvero che, comunque, assuma la veste di parte nel giudizio in vece della società, deve mettere in conto il rischio di una condanna alle spese integralmente svincolata dalla misura del riparto liquidatorio.

Si tratta di un esito che, da un lato, rafforza l'effettività della tutela dei creditori sociali e contrasta l'uso opportunistico della cancellazione quale strumento di "chiusura" delle pendenze, ma che, dall'altro lato, accresce sensibilmente il rischio processuale in capo ai soci - e in particolare al socio unico - i quali possono risultare gravati da spese anche ingenti pur in assenza di qualunque beneficio economico tratto dalla liquidazione. Sembra, tuttavia, che tale asimmetria rappresenti il prezzo sistematico da corrispondere per preservare la coerenza dell'impianto successorio: chi decide di intraprendere l'attività d'impresa in forma societaria non può utilizzare la cancellazione dell'ente come espediente per dissolvere i crediti dei terzi, né può pretendere di sottrarsi ai costi processuali connessi all'accertamento dei debiti rimasti inevasi.

Resta, nondimeno, aperto il tema dell'equilibrio complessivo tra tutela dei creditori e protezione dell'affidamento del socio "non percettore", soprattutto nelle ipotesi in cui questi sia, di fatto, estraneo alla gestione ovvero non abbia avuto effettiva contezza del processo nel quale viene evocato quale successore della società estinta. È un terreno sul quale la prassi applicativa e la giurisprudenza di merito saranno inevitabilmente chiamate a misurare, caso per caso, la ragionevolezza e la proporzionalità delle statuizioni sulle spese.

In conclusione, l'ordinanza in commento si colloca in modo organico nel cantiere - ancora in evoluzione - del diritto delle società estinte, rafforzando la coerenza interna del sistema e offrendo agli operatori un tracciato interpretativo sufficientemente lineare: la cancellazione non spegne il debito, non azzerà il processo, non immunizza i soci dalle spese, ma ne ridisegna il ruolo, nella consapevolezza che, una volta dissolta la struttura organizzativa, è il "sostrato personale" dei soci a costituire il naturale punto di emersione della responsabilità residua.

In questa prospettiva, la pronuncia assume anche una evidente funzione "pedagogica": da un lato, ricorda ai creditori che l'estinzione dell'ente non segna un punto di non ritorno quanto all'azionabilità delle loro pretese; dall'altro, richiama i soci - e in particolare il socio unico - a una più consapevole valutazione delle conseguenze, anche processuali, delle scelte di scioglimento e liquidazione, in un diritto delle società estinte sempre meno confinato nella dimensione meramente liquidatoria e sempre più orientato all'effettività della responsabilità per i debiti residui e per i relativi costi di accertamento.

